



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 49 Reg. Gen. Ord.

DEL 09 MAG. 2017

e n° 08 Urb.ca

DEL - 9 MAG. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

modifica e, sostituzione della precedente ordinanza dirigenziale n°78 Reg. Gen. Ord. del 08/05/2017, non ancora notificata.

## PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sig.

- **LEONE Angelo**, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F.: LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, in qualità di proprietario 1/1;

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Contrada "Trappeto" Via San Basilio n°6

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

VISTO il rapporto del locale Corpo di Polizia Municipale, trasmesso con nota prot. n°226/ST/PM del 30/04/2004 ed elevato a carico del sig. **Leone Angelo**, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F. LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, con il quale sono state rilevate le seguenti opere edilizie abusive realizzate nell'immobile sito in questa via San Basilio n°6, di proprietà del medesimo, ove hanno riscontrato l'esistenza di alcuni fabbricati in un lotto di terreno di circa mq. 10.000, per come testualmente descritti consistenti: " ... *omississ* ... lungo il confine nord del sedime, una vecchia costruzione a piano terra è stata oggetto di ristrutturazione ed ampliamento al piano primo, conferendo alla stesa una superficie di circa mq. 128 ed un volume di circa mc. 920. Detta costruzione è stata realizzata con impiego di strutture in c.a. fondazioni, travi, pilastri e solai, con copertura in parte a tetto ed in parte a terrazza e si presentava rifinita in ogni sua parte.

A sud della predetta costruzione si è accertata la presenza di una nuova costruzione a piano terra realizzata con impiego di strutture in muratura portante e copertura con orditure in legno e tegole. Detta costruzione occupa una superficie di circa mq. 78 ed un volume di circa mc. 310, si presenta rifinita in ogni sua parte ma ancora priva di infissi.

Ad est della costruzione principale è stata accertata la presenza di un piccolo manufatto adibito a locale forno. Detto manufatto è stato realizzato con impiego di struttura in muratura portante con coperture in legno e soprastanti tegole. Detto locale occupa una superficie di circa mq. 25 ed un volume di circa mc. 80 e si presenta rifinito in ogni sua parte.

Altresì e più precisamente ad ovest della costruzione principale è stata rilevata la presenza di un altro manufatto, ancora allo stato rustico, realizzato con impiego di struttura in muratura con copertura in legno e tegole. Detto locale occupa una superficie di circa mq. 30 ed un volume di circa mc. 90, ed è utilizzato per il ricovero di attrezzi vari.

Sempre ad ovest della costruzione si è accertata la presenza di una vasca seminterrata per uso irriguo con copertura in legno e tegole. Detta vasca occupa una superficie di circa mq. 30 ed è stata realizzata con impiego di struttura in c.a. .

Si fa altresì presente che all'interno del sedime erano stati eseguiti lavori di pulizia e livellamento del terreno finalizzati alla sistemazione di un percorso viario, dall'ingresso della proprietà, sino al sito ove insistono i fabbricati sopra menzionati. ... *omississ* ...";

VISTA la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen.n°10068 del 31/03/2004, ns. rif. **B/155** a nome di **Leone Angelo**, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F. LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, per le opere abusivamente realizzate in Via San Basilio n° 6 (contrada Trappeto) piano terra, consistenti in un "locale deposito", riportato in catasto al foglio n°9 particella n°912.

VISTA la relazione istruttoria prot. n°1368/UT del 16/09/2016, ove si evince che:

**" Realizzazione di un immobile a piano terra destinato a locale deposito "**.

Da un confronto dell'immobile riportato nell'elaborato grafico di progetto, allegato alla domanda di condono edilizio, con l'aerofotogrammetria aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, si evince che in quella risalente al mese di agosto 2003, l'edificio non risulta individuato;

Considerato pertanto, che l'esecuzione del locale deposito non viene riportato, si presume che lo stesso è stato realizzato successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto l'opera abusiva non risultava ultimata in epoca precedente al 31/03/2003.

Pertanto, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo ed acquisiti i pareri di cui sopra, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

VISTA la nota prot. gen. n°11068 del 12/04/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, consegnata il 27/04/2016.

CONSIDERATO che la Ditta ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004, con nota in atti al prot. gen. n°15973 del 27/05/2016, le quali si ritengono non meritevoli di accoglimento;

VISTO il provvedimento di diniego N°17/2016, prot.gen. n°29674 del 11/10/2016, notificato al sopra generalizzato proprietario in data 18/10/2016, a mezzo posta il 20/10/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive consistenti nella realizzazione di un "fabbricato destinato a locale deposito", riportato in catasto al foglio 9 particella 912, ed ubicato in questa in Via San Basilio n° 6 (contrada Trappeto), piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°10068 del 31/03/2004, ns. rif. **B/155**, presentata a nome di **Leone Angelo**, ritenuta ai sensi



dell'art.40, comma 1<sup>^</sup>, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., poiché non risulta esistente in epoca precedente al 31/03/2003;

VISTA la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°10070 del 31/03/2004, ns. rif. B/156 presentata a nome di **Leone Angelo**, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F. LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, per le opere abusivamente realizzate in Via San Basilio n°6 (contrada Trappeto), piano sottostrada e terra, consistenti nella realizzazione di un "**locale deposito**", riportato in catasto al foglio n°9 particella n°909.

VISTA la relazione istruttoria prot. n°1369/UT del 16/09/2016, si evince che:

**" Realizzazione di un immobile a piano sottostrada e terra destinato a locale deposito "**.

Da un confronto dell'immobile riportato nell'elaborato grafico di progetto, allegato alla domanda di condono edilizio, con l'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003, in dotazione all'Ufficio, si evince che l'immobile preesistente è stato ampliato sul lato Sud in epoca successiva;

Considerato pertanto, che l'esecuzione dell'ampliamento non viene riportato, si presume, che lo stesso sia stato realizzato successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1<sup>o</sup>, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003.

Pertanto, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo ed acquisiti i pareri di cui sopra, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

VISTA la nota prot.gen. N°11067 del 12/04/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, consegnata il 27/04/2016;

CONSIDERATO che la Ditta ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale N°10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004, con nota in atti al prot.gen. n°15973 del 27/05/2016, le quali si ritengono non meritevoli di accoglimento;

VISTO il provvedimento di diniego N°18/2016, prot. gen. n°29675 del 11/10/2016, notificato al sopra generalizzato proprietario, in data 18/10/2016, a mezzo posta, il cui plico risulta ritirato il 20/10/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive consistenti: "**nell'ampliamento di un locale preesistente destinato a locale deposito**", riportato in catasto al foglio 9 particella 909, ed ubicato in questa in Via San Basilio n° 6 (contrada Trappeto), piano seminterrato e terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen. n°10070 del 31/03/2004, ns. rif. B/156, presentata a nome di **Leone Angelo**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1<sup>^</sup>, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., poiché non risulta esistente in epoca precedente al 31/03/2003;

VISTA la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°12672 del 29/04/2004, ns. rif. B/190 presentata a nome di **Leone Angelo**, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F. LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, per le opere abusivamente realizzate in Via San Basilio n°6 (contrada Trappeto), piano terra, consistenti nella realizzazione di un "**locale di sgombero**", riportato in catasto al foglio n°9 particella n°908.

VISTA la relazione istruttoria prot. n°1601/UT del 07/11/2016, dalla quale si evince che:

**" Realizzazione di un immobile a piano terra destinato a locale di sgombero "**.

Da un confronto dell'immobile riportato nell'elaborato grafico di progetto, allegato alla domanda di condono edilizio, con l'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003, in dotazione all'Ufficio, si evince che l'immobile è stato realizzato in epoca successiva;

Considerato pertanto, che l'esecuzione dell'opera non venga riportata, si presume, che l'immobile sia stato realizzato successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1<sup>o</sup>, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003.

Pertanto, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo ed acquisiti i pareri di cui sopra, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

VISTA la nota prot. gen. n°29677 dell'11/10/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, consegnata il 13/10/2016;

PRESO ATTO che la Ditta non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

VISTO il provvedimento di diniego n°21/2016, prot. gen. n°33042 del 09/11/2016, notificato al sopra generalizzato proprietario, in data 18/11/2016, a mezzo posta, il cui plico risulta ritirato il

25/11/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive consistenti: "**nella realizzazione di un locale di sgombero**", riportato in catasto al foglio 9 particella 908, ed ubicato in questa in Via San Basilio n° 6 (contrada Trappeto), piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°12672 del 29/04/2004, ns. rif. B/190, presentata a nome di Leone Angelo, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., poiché non risulta esistente in epoca precedente al 31/03/2003;

VISTA la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°34298 del 10/12/2004, ns. rif. B/399 a nome di Leone Angelo, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F.: LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, per le opere abusivamente realizzate in Via San Basilio n°6 (contrada Trappeto), piano terra, consistenti nella realizzazione di in un "**locale deposito con attiguo w.c.**", riportato in catasto al foglio n°9 particella n°913.

VISTA la relazione istruttoria prot. n°1370/UT del 16/09/2016, dove si evince che:

**" Realizzazione di un immobile a piano terra destinato a locale deposito con attiguo locale w.c. "**

*Da un confronto dell'immobile riportato nell'elaborato grafico di progetto, allegato alla domanda di condono edilizio, con l'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003, in dotazione all'Ufficio, si evince che in quella risalente al mese di agosto 2003, l'edificio non viene riportato*

*Considerato pertanto, che il locale deposito con attiguo locale w.c. non viene riportato si presume, che gli stessi siano stati realizzati successivamente al 31/03/2003 e ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003.*

*Pertanto, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo ed acquisiti i pareri di cui sopra, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria,*

VISTA la nota prot. gen. n°11065 del 12/04/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, consegnata il 27/04/2016;

PRESO ATTO che la Ditta ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004, con nota in atti al prot. gen. n°15973 del 27/05/2016, le quali si ritengono non meritevoli di accoglimento;

VISTO l'atto di diniego n°19/2016, prot. gen. n°29676 del 11/10/2016, notificato al sopra generalizzato proprietario, in data 18/10/2016, a mezzo posta, il cui plico risulta ritirato il 20/10/2016, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive consistenti: "**fabbricato destinato a locale deposito con attiguo locale w.c.**", riportato in catasto al foglio 9 particella 913, ed ubicato in questa in Via San Basilio n°6 (contrada Trappeto), piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°34298 del 10/12/2004, ns. rif. B/399, presentata a nome di Leone Angelo, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., poiché non risulta esistente in epoca precedente al 31/03/2003;

VISTA l'informativa del locale Comando di Polizia Municipale, prot. n°88/ST/PM del 27/03/2017, relativa ad abusi edilizi nell'immobile sito in questa via S. Basilio n°6, a carico del sig. Leone Angelo, nato a Catania il 13/11/1940 – C.F. LNE NGL 40S13 C351E e residente a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci n°18, con la quale viene comunicato per come testualmente descritto:

*" ... omississ ... che nelle fasi di sopralluogo, sulla scorta anche del precedente accertamento del 2004, è stata compiuta una ricognizione generale comparativa dello stato dei luoghi rilevando una evoluzione edilizia che ha determinato nel complesso una struttura predisposta a scopo turistico-ricettivo, si sono constatate le seguenti ulteriori opere abusive:*

*vano in ampliamento al preesistente locale forno, in muratura e copertura a tegole, adibito a servizi igienici di circa mq. 10 e mc. 30;*

*angolo barbecue scoperto ricavato all'interno di tre pareti in muratura, prospicienti l'ingresso del predetto locale forno;*

*piscina interrata di dimensioni ml.5 x ml.10, ed una profondità di circa mt. 1,00 con sottostanti locali tecnici;*

*chiosco di forma esagonale in elementi prefabbricati metallici, occupante una superficie di circa mq. 8;*  
*fabbricato a piano terra costituito da unico salone con annesso camino della superficie di circa mq. 200*



ed un volume di circa mc. 700 in muratura portante, tetto di copertura con orditure e capriate in legno e soprastante manto tegolato, nonché contiguo servizio igienico di circa mq. 15 e mc. 45, avente analoghe caratteristiche costruttive. I predetti manufatti, rifiniti in ogni loro parte, secondo le dichiarazioni rese dal sig. Leone Angelo e rappresentati negli elaborati annessi alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. n°326/03 in testa allo stesso, sarebbero riconducibili ad epoca antecedente al dicembre 2004 ... omissis ...”;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla “sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro” da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

Visto il ricorso straordinario avanzato al Presidente della Regione Siciliana, da parte dello Studio Legale avv. Borzì Rosaria Anna, con il quale il sig. Leone Angelo chiede l'annullamento dei provvedimenti di diniego prot. gen. nn. 29674 – 29675 e 29676 del 11/10/2016, notificato a questo Ente con nota prot. gen. n°1097 del 12/01/2017;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

## ORDINA

al Sig. Leone Angelo, per come sopra meglio generalizzato, quale attuale proprietario e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle seguenti opere edilizie abusive consistenti in:

una “*vecchia costruzione*” a piano terra è stata oggetto di ristrutturazione ed ampliamento a piano terra e primo, riportata in catasto fabbricati al foglio n°9 particella n°911, già oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n°326/03, ns. rif. B/154, tali locali a piano terra e primo, occupano una superficie di circa mq. 130,00 ed un volume di circa mc. 664, in quanto le opere oggetto di ampliamento non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003;

un “*fabbricato destinato a locale deposito e/o sgombero*”, a piano terra, riportato in catasto fabbricati al foglio n°9 particella n°912, già oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n°326/03, ns. rif. B/155, tali locali a piano terra, occupano una superficie di circa mq. 100,00 ed un volume di circa mc. 330, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003;

un “*ampliamento di locale preesistente destinato a locale forno/deposito*”, piano seminterrato e terra, riportato in catasto fabbricati al foglio 9 particella 909, già oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n°326/03, ns. rif. B/156, tali locali a piano seminterrato e terra, occupano una superficie di circa mq. 25,00 ed un volume di circa mc. 56, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003;

un “*fabbricato destinato a locale di sgombero e/o sgombero*”, a piano terra, riportato in catasto fabbricati al foglio n°9 particella n°908, già oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n°326/03, ns. rif. B/190, tali locali a piano terra, occupano una superficie di circa mq. 41,00 ed un volume di circa mc. 120, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003;

un “*fabbricato destinato a locale deposito con attiguo locale w.c a piano terra*”, riportato in catasto fabbricati al foglio n°9 particella n°913, già oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della Legge n°326/03, ns. rif. B/399, tali locali a piano terra, occupano una superficie di circa mq. 212,00 ed un volume di circa mc. 892, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003;

un “*angolo barbecue*” scoperto ricavato all'interno di tre pareti in muratura, prospicienti l'ingresso del predetto locale forno;

una "piscina interrata" di dimensioni ml.5 x ml.10 ed una profondità di circa mt.1,00 con "sottostanti locali tecnici", occupano una superficie di circa mq.10 ed un volume di circa mc.10, non oggetto di istanza di condono edilizio;

un "chiosco di forma esagonale" in elementi prefabbricati metallici, occupante una superficie di circa mq. 8, non oggetto di istanza di condono edilizio;

nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

### AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

### AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

### DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla Telecom Italia.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, il 1-9 MAG. 2017

IL TECNICO ISTRUTTORE  
(Geom. M. Calvagno)





IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
(Dott. M. Maccarrone)





RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo  
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani a  
\_\_\_\_\_  
San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_



